

Corso di aggiornamento per RSPP EDILFORM ESTENSE

Ferrara, novembre 2017

**Novità e criticità nelle ispezioni dei cantieri
edili**

Lauro Rossi

Novità

Art. 125 – Disposizione dei montanti (ex art. 20 dpr 164/1956)


Al comma 4 si dispone che “l’altezza dei montanti deve superare di almeno 1.20 m (art.138=1m) l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato”

VIENE QUINDI ELIMINATO IL RIFERIMENTO AL PIANO DI GRONDA

Al comma 6 si dispone che “il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni 2 piani di ponteggio e ad ogni 2 montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia”

PARAPETTO ALL'ULTIMO PONTE

Art. 125, co.4 - L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato.
(art.125 co.4-D.Lgs.81/08 e s.m.i.)




PARAPETTO ALL'ULTIMO PONTE

Lo spazio tra i montanti ed i correnti (40x180 cm), consente il passaggio di un corpo che rotola verso il basso.


Gli ancoraggi previsti nella Autorizzazione Ministeriale sono stati calcolati per resistere a sollecitazioni per le attività che si svolgono sui ponti di lavoro, ma non sulla copertura.

I correnti orizzontali sono stati calcolati per resistere a sollecitazioni sia statiche che dinamiche deboli.



PARAPETTO ALL'ULTIMO PONTE

In conclusione i costruttori di ponteggi metallici NON si dichiarano responsabili per eventuali cedimenti, in considerazione di una caduta che avviene, per attività che si svolgono sulla copertura.




Novità

In base a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 27/08/2010, quando viene utilizzato l'ultimo piano del ponteggio metallico, come protezione collettiva anticaduta, a tutela dei lavoratori che operano sul tetto, od altro posto che non sia l'impalcato stesso, quest'ultimo deve essere progettato e calcolato.
Stralcio Circolare del Min.Lav. Del 27-08-2010:

“Quesito n°3 - Risposta

... Omissis

*Si è dell'avviso che è possibile l'impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi **venga eseguito uno specifico progetto**. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, **deve tra l'altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura.**”*



PONTEGGIO FUORI DALLO SCHEMA TIPO

- Quando si modifica anche una sola delle condizioni indicate nello schema tipo è necessaria una verifica di calcolo firmata da un ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione.
- Se il ponteggio ha una altezza superiore a **20 m** deve essere redatto uno specifico progetto completo di planimetrie sezioni e calcoli (**art.133 D.Lgs.81 e s.m.e i.**).
- **In uno stesso ponteggio metallico non è consentito utilizzare elementi facenti parte di ponteggi di tipo diverso**, anche se singolarmente autorizzati, in mancanza di uno specifico progetto.
- **E' però consentito, in uno stesso cantiere, utilizzare ponteggi diversi, (rispondenti ai rispettivi schemi tipo) purché non collegati tra di loro.**

USO PROMISCUO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI

E' CONSENTITO

L'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/08, sia dei ponteggi a telai prefabbricati che dei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, consente l'impiego anche di elementi di ponteggio a tubi e giunti, appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale, per la realizzazione di schemi tipo riportati nell'Allegato A della stessa autorizzazione.

Infatti gli elementi di ponteggio a tubi e giunti, purché appartengano ad una unica autorizzazione ministeriale, possono essere utilizzati nell'ambito di uno specifico schema di ponteggio, insieme ai ponteggi a telai o insieme ai ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, per la realizzazione di:
parasassi, montanti di sommità, piazzole di carico, mensole, travi carraie, particolari partenze e particolari connessioni.

NON E' CONSENTITO

l'uso promiscuo di elementi di ponteggio a:

- telai prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse;*
- montanti e traversi prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse;*
- tubi e giunti appartenenti ad autorizzazioni diverse.*

Novità

Uso del gancio di una gru come punto di ancoraggio per le imbracature per i lavori sui tetti, ad esempio durante la rimozione di coperture in eternit.

La questione si deve impostare (come sempre) secondo 2 aspetti, l'aspetto **sostanziale** e l'aspetto **formale**.

Se sotto l'aspetto sostanziale può essere risolvibile con calcoli da parte di un tecnico abilitato (che prenda in considerazione ad esempio, la portata della gru, il suo sbraccio nelle condizioni di lavoro, in funzione dell'altezza di caduta, se presente o meno il dissipatore, l'effetto pendolo, il carico impulsivo, ecc. ecc.) il problema presenta invece grossi problemi sotto l'aspetto formale.

Infatti un apparecchio di sollevamento è normalmente dotato di un "libretto" d'uso e manutenzione, redatto dal costruttore, ed in cui sono normalmente descritte le modalità d'uso dell'apparecchio. Ma non mi risulta che nessun costruttore di gru, autogru, o simili preveda un utilizzo del gancio di carico come punto di ancoraggio per la fune di trattenuta di una imbracatura.

Novità

Ma i problemi non sono finiti, infatti se consideriamo quanto riportato nell'art.115 del D.Lgs.81/08: ***Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto, al comma 3.***

“Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.”

Al riguardo si rileva come il gancio di una gru non sia, né una parte stabile di un'opera fissa, né una parte stabile di un'opera provvisoria. Da ciò ne consegue che per autorizzare un gancio di una gru come punto di ancoraggio sia necessario andare in deroga all'art.115, comma 3.

Novità

La deroga però è già prevista nel testo del D.Lgs.81/08 e succ. modif., infatti nell'allegato VI: *Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro* al punto 3.1.4 è previsto:

3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

A titolo **eccezionale**, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.

Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

Al riguardo del concetto di eccezionalità, si cita anche la Circolare Ministero del Lavoro del 11-01-2011 ad oggetto: Parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Novità

Concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al D.Lgs.81/08 e s.m.i. in base alla Circolare Ministero del Lavoro del 11-01-2011:

“... omissis

- quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;*
- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;*
- quando per l'effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili in commercio non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.*

... omissis”

Ammesso e non concesso, di disporre di una gru, il cui costruttore abbia inserito nel libretto di uso e manutenzione l'utilizzo del gancio come punto di ancoraggio, in caso ricorra uno dei 3 punti di eccezionalità sopra citati, si ritiene possibile intervenire utilizzando il gancio di una gru come punto di ancoraggio per le imbracature. Al riguardo però si consiglia di richiedere (non appena possibile per i primi due punti, e sempre nel terzo caso) l'intervento da parte del Uopsal dell'AUSL, per verificare la correttezza delle procedure utilizzate.

Novità

Concludendo, l'impiego del gancio di una gru come punto di ancoraggio, va utilizzato solo in casi eccezionali ed assolutamente non come prassi di lavoro.

Per chiarimenti e delucidazioni
laurossi.50@libero.it

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

